

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4453 del 23/09/2020
Oggetto	OGGETTO:L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE ÷ COMUNE: ALTA VAL TIDONE (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE ÷ USO: COLTIVAZIONE AGRICOLA - CONCESSIONARIA: IMPRESA INDIVIDUALE BOZZI GISELLA - SISTEB: PCPPT0595/20RN02 ÷ SINADOC: 1495/20.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4576 del 22/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE –
COMUNE: ALTA VAL TIDONE (PC) – CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE
– USO: COLTIVAZIONE AGRICOLA - CONCESSIONARIA: IMPRESA
INDIVIDUALE BOZZI GISELLA - SISTEB: PCPPT0595/20RN02 – - SINADOC:
1495/20.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su

città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n°13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

RICHIAMATA: la Determinazione Dirigenziale n°523 del 21/01/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po, con la quale è stata rilasciata all’impresa individuale BOZZI GISELLA (C.F. BZZGLL368D70B025U), con sede in loc. Pergalini, 1 in comune di Alta Val Tidone (PC) – 29031, la concessione avente ad oggetto: “ N. PROCEDIMENTO PCPPTT0595/05RN01 L.R. N° 7/2004 E ART. 33 L.R. 4/2007 (EX ART. 22 L.R. 7/2004) CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE DEL T. TIDONE, IN COMUNE DI NIBBIANO V.T. E PECORARA. CONCESSIONARIA: BOZZI GISELLA” con durata di anni 6 a partire dal 21/01/2014;

VISTE: la domanda acquisita al protocollo ARPAE n° 1034 del 07/01/2020 e la successiva nota integrativa assunta al protocollo ARPAE n°9046 del 21/01/2020 con le quali la ditta individuale BOZZI Gisella, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto ai sensi della L.R. N. 7/2004 smi, il rinnovo della sopra richiamata determina dirigenziale;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell’area in oggetto avvenuta in data

01/04/2020 sul BURERT (parte seconda) n° 96 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota ARPAE n°43502 del 20/03/2020 con la quale, in riferimento all'istanza in oggetto, si è provveduto a richiedere al Servizio Area Affluenti Po, al Comune di Alta Val Tidone, l'espressione dei pareri e delle valutazioni di rispettiva competenza con l'evidenzia di eventuali elementi che possano costituire pregiudizio alla funzionalità idraulica, alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica e territoriale;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n°44270 del 23/03/2020 con la quale il Comune di Alta Val Tidone ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole con prescrizioni, al rinnovo della concessione di cui trattasi;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n°99168 del 09/07/2020 con la quale l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rilascio del rinnovo della concessione di cui trattasi;

DATO ATTO che la richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 30/12/2019 € **75,00** per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;

- in data 18/09/2020 € **182,60** a titolo di canone relativo all'annualità 2020 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna - Demanio idrico Emilia Ovest;

- in data 10/12/2013 hanno versato in occasione del rilascio della concessione un deposito cauzionale di € **150,00** che è stato integrato in data 18/09/2020 con un importo di € **100,00** versato mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale" ai sensi del comma 11 dell'art. 20 della L.R. n° 7/2004 e del

comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

- è in regola con il pagamento delle annualità di canone relative al periodo di validità della concessione di cui si è a richiedere il rinnovo;

DATO ALTRESI' ATTO che l'al richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n° 133983 del 18/09/2020 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 18/09/2020;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rinnovare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., alla ditta individuale BOZZI Gisella con sede legale in loc. Pergalini, 1 in comune di Alta Val Tidone (PC) – 29031, la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale in sponda sinistra del Torrente Tidone in località Lentino, identificata catastalmente fronte mappale 160/p del Foglio 1(sez.D) e dai mappali 160 del Foglio 1 (sez.D) e mappale 245 del Foglio 31 (sez. A) del N.C.T. del comune di Alta Val Tidone, per uso coltivazione agricola (di tipo seminativo), per una superficie complessiva di 10.000 mq.. Come da elaborato planimetrico allegato al disciplinare.

b) di stabilire che:

- la concessione **ha la durata di anni 6 a partire dalla data di scadenza della precedente concessione e pertanto avrà validità sino al 20/01/2026;**
- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro **€ 182,60;**
- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 18/09/2020;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

- 2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
 - 3) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
 - 4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - 5) il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del DPR 26 aprile 1986 n.131;
- di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato all a Servizio scrivente;

RENDERE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di

questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PCPPT0595/20RN02 a favore della impresa individuale di cui è titolare la sig.ra BOZZI GISELLA (C.F. BZZGLL68D70B025U), con sede legale in loc. Pergalini, 1 in comune di Alta Val Tidone (PC) – 29031, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

1) La concessione ha per oggetto il rinnovo di concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale in sponda sinistra del Torrente Tidone in località Lentino, identificata catastalmente fronte mappale 160/p del Foglio 1(sez.D) e dai mappali 160 del Foglio 1 (sez.D) e mappale 245 del Foglio 31 (sez. A) del N.C.T. del comune di Alta Val Tidone, per uso coltivazione agricola (di tipo seminativo), per una superficie complessiva di 10.000 mq. Come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1) La presente concessione ha la durata di 6 anni a partire dalla data di scadenza della precedente concessione e pertanto avrà validità sino al 20/01/2026. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1) Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o

modifiche che l'Autorità Idraulica dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2) Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi ; il mancato pagamento di due annualità di canone.

3) L'amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2020 in € **182,60** canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è pari a € **250,00**. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di

perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1) Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

2) Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessati che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2) Il Concessionario è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in

oggetto;

- la conservazione dei beni concessi;

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.

6) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere di Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po di Piacenza, assunta al prot. ARPAE n.99168 del 09/07/2020 e di seguito riportate:

“1. L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere di difesa adiacenti all'area richiesta in uso;

2. Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente;

3. La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del Concessionario e l'autorità Idraulica non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla;

5. Eventuali interventi su opere di difesa spondale da parte del Concessionario sono da ritenersi prioritari sull'uso richiesto, imponendo allo stesso la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della sicurezza dei luoghi.”

Art. 8 - Prescrizioni di ordine paesaggistico/ambientale

Il Comune Alta Val Tidone Ufficio Area 4 – SUAP, Edilizia, Urbanistica, Ambiente con assunta al prot. ARPAE n.44270 del 23/03/2020, ha comunicato il proprio parere favorevole condizionatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

“1. Per la destinazione d'uso agricola non si rilevano incompatibilità per quanto attiene agli aspetti urbanistici, ambientali e paesaggistici;

2. Ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzata:

- Ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, per quanto attiene la salvaguardia in materia di paesaggio, nei casi previsti dalla normativa stessa;*

3. Riguardo alla salvaguardia in materia ambientale in senso generale, si tengano infine presenti le prescrizioni dettate dalle Norme del PTCP, relativamente alle porzioni areali comprese in Alveo inciso A2 e in Conoide torrentizia inattiva.”

Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

**DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO IN DATA 18/09/2020 DALLA SIGNORA
BOZZI GISELLA (C.F. BZZGLL68D70B025U) titolata alla firma degli atti
dell'impresa individuale BOZZI GISELLA, per presa visione ed accettazione.**

Mappa



7/9/2020, 16:17:07

1:2.000
0 0,01 0,03 0,06 mi
0 0,03 0,06 0,11 km

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.